

TI_GERICHTE 30.2015.8 vom 28. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2015.8

FR: TI_GERICHTE 30.2015.8 du 28 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 30.2015.8 del 28 novembre 2014

Regeste

Domanda di risarcimento danni contro i funzionari della Cassa per presunti danni (mancato rimborso di contributi versati in eccesso). Questa procedura è tuttavia ancora attiva, perciò prima di giungere a una domanda di risarcimento danni occorre esaurire le vie ordinarie amministrative e giudiziarie

Erwägungen

E. 19

della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA). Secondo l'art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia. Le persone che agiscono quali organi o funzionari di un'istituzione assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono affidati compiti nell'ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilità penale dei membri delle autorità e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale. (art. 78 cpv. 5 LPGA). 3. In merito alla responsabilità per danni, nella DTF 133 V 14 la nostra Massima istanza si è così espressa: " 5. La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision. 6. Selon l'art. 20 al. 1 LRFC, auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA (voir aussi l'art. 70 al. 3 let. b LAVS auquel renvoie pour l'assurance-invalidité l'art. 66 LAI), la responsabilité de la Confédération (en l'espèce l'assureur) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation du tort moral dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage. Il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut être interrompu, mais uniquement sauvegardé par le dépôt en temps utile de la demande. Par «connaissance du dommage», il faut entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui implique qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore les autres conditions permettant de

mettre en cause la responsabilité de la Confédération (ATF 108 Ib 98 consid. 1b; consid. 2a de l'arrêt 5A.3/1999 du 18 janvier 2000 non publié aux ATF 126 II 63). (...)"'. Il Tribunale Federale ha dunque rammentato che la responsabilità prevista dall' art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, art. 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14, consid. 5; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.2). Ciò è il caso in particolare per l' assicurazione contro le malattie, dove manca una norma in tal senso (Kieser , ATSG-Kommentar, Berna-Zurigo-Losanna 2009, 2a edizione, n. 3 e 4 ad art. 78, pag. 984 seg.). 4. In concreto, il 7 agosto 2014 (doc. II/1) il ricorrente ha postulato un risarcimento danni nei confronti della Cassa di compensazione a dipendenza della procedura di condono rispettivamente di rimborso dei contributi minimi da esso versati in precedenza con attinenza agli anni di contribuzione 2007-2009. Egli ha quantificato la sua pretesa per presunti danni in Fr. 225,80, pari alla differenza fra i contributi che egli ha corrisposto a suo tempo e quanto l'amministrazione gli ha finora rimborsato. Su invito formulato dal TCA l'8 agosto 2014 (doc. II/2), la Cassa di compensazione ha quindi emanato la decisione del 28 novembre 2014, che ha respinto queste richieste risarcitorie non essendo adempiute le condizioni dell' art. 78 LPGA. Con il ricorso del 4 dicembre 2014 l' assicurato ha modificato la sua pretesa risarcitoria in Fr. 174,55 (Fr. 23,65 + Fr. 150,90). In merito al condono dei contributi dovuti per gli anni 2007, 2008 e 2009, al momento in cui l'assicurato ha introdotto il ricorso in esame v'era soltanto la decisione formale del 13 novembre 2014 (oggetto della procedura parallela 30.2015.7). L' assicurato ha formulato opposizione contro questo provvedimento lo stesso 4 dicembre 2014 e, pendente causa, la Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione (13 maggio 2015), ciò che con sentenza di data odierna ha portato il TCA allo stralcio dai ruoli della causa. Ad ogni buon conto, la procedura relativa agli anni di contribuzione 2007-2009 è ancora attiva, visto che una volta emanata la decisione su opposizione l' assicurato, se lo riterrà, potrà impugnare questo atto con ricorso a questo Tribunale (art. 56 LPGA) e, se del caso, come in precedenza, potrà portare le sue lamentele fino davanti al Tribunale federale (STCA 30.2009.27 del 26 aprile 2010). Ciò stante, è mal venuto il ricorrente, a questo stadio della procedura, lamentarsi di avere subito dei danni dall'agire della Cassa e dei suoi funzionari. In tal modo egli contesta nel merito i provvedimenti adottati e pone implicitamente le basi per una (futura) richiesta di risarcimento danni a dipendenza di queste decisioni. Ma, come ha rilevato l'amministrazione, prima di giungere ad una domanda di risarcimento danni occorre che l'assicurato non possa avere ottenuto soddisfazione tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in ambito di assicurazioni sociali (DTF 133 V 14, consid. 5). E poiché il fulcro delle sue contestazioni nei confronti della Cassa concerne le pretese economiche sollevate inizialmente con scritto del 7 agosto 2014, poi precisate il 4 dicembre 2014, l' insorgente deve dunque innanzitutto esaurire le vie ordinarie per ottenere un giudizio definitivo sul condono dei suoi contributi per il periodo contributivo 2007-2009. È così a buon diritto che, conformemente alla giurisprudenza sviluppata sull' art. 78 LPGA, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di risarcimento danni dell' assicurato del 7 agosto 2014 per carenza dei presupposti giurisprudenziali. 5. Da quanto precede discende che il ricorso formulato il 4 dicembre 2014 è chiaramente superfluo. Ad ogni buon conto, il presente giudizio – e tanto meno quello della Cassa, qui impugnato – non pregiudica il diritto dell' interessato di riformulare una nuova richiesta di risarcimento

danni alla Cassa di compensazione (art. 70 cpv. 2 LAVS), a tempo debito. In effetti, se il ricorrente ritenesse di patire un danno derivante da un provvedimento della Cassa, all'esaurimento delle vie ordinarie previste dal diritto delle assicurazioni sociali in tema di condono dei contributi per gli anni di contribuzione 2007-2009, l'assicurato potrà nuovamente inoltrare all'amministrazione una domanda di risarcimento giusta gli artt. 70 cpv. 2 LAVS e 78 LPGA. Non avendo in realtà ora deciso circa l'esistenza o meno di un danno ex art. 78 LPGA in relazione con la legge sulla responsabilità, la Cassa di compensazione potrà chinarsi (un'altra volta) su una domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente. In tale evenienza, non si tratterà evidentemente di un ne bis in idem, essendo differenti le basi di partenza. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.